



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*territorio-ambiente@regione.piemonte.it*

*territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it*

*Classificazione 13.200.10/40/STATVAL/2019-124-PAR/A16000*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e  
le autorizzazioni ambientali  
[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale VIA/VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

e p.c.

Provincia di Cuneo  
Settore Tutela Ambiente  
[protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

Comune di Saliceto  
[saliceto@cert.ruparpiemonte.it](mailto:saliceto@cert.ruparpiemonte.it)

Regione Liguria  
Dipartimento Territorio, Ambiente,  
Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione  
Generale Ambiente  
[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

Syndial S.p.A.  
[Progetti.risanamentoambientale.nord@pec.syndial.it](mailto:Progetti.risanamentoambientale.nord@pec.syndial.it)

**Oggetto:** Procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente il progetto "SIN di Cengio e Saliceto – Progetto di Bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex ACNA di Cengio (SV)" - Fase di valutazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 152/2006 – Parere della Regione Piemonte ex art. 24 del d.lgs. 152/2006. [rif. Proc. Min. ID\_VIP: 4626]

In relazione al procedimento in oggetto, avviato con la comunicazione del 2 maggio 2019, esaminata la documentazione resa disponibile sul sito web di codesto Ministero, si trasmette il parere regionale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006.

Il parere, come anticipato nel corso della riunione istruttoria della CTVA del 25 luglio scorso, è trasmesso fuori dai termini dato atto che la legge regionale 40/1998 prevede che i pareri regionali di VIA siano formulati attraverso deliberazione della Giunta Regionale e che la speciale circostanza dell'evento elettorale in Piemonte ha consentito il perfezionamento dell'atto solo con la seduta della Giunta Regionale del 26 luglio 2019 che si allega.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale  
*dott. Roberto RONCO*

*Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art. 21  
del d.lgs. 82/2005.*

referente:  
Pier Franco Ariano  
0114325011

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 9

Adunanza 26 luglio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di luglio alle ore 11:25 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, ~~Fabio CAROSSO~~ Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Fabrizio RICCA, Roberto ROSSO, Andrea TRONZANO, ~~Vittoria POGGIO~~, ~~Marco PROTOPAPA~~, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Vicepresidente CAROSSO e gli Assessori: POGGIO, PROTOPAPA

(Omissis)

**D.G.R. n. 14 - 124**

**OGGETTO:**

SIN di Cengio e Saliceto - Progetto di Bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex ACNA di Cengio (SV) - Fase di valutazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 152/2006 - Parere della Regione Piemonte ex art. 24 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di competenza statale.

A relazione dell' Assessore MARNATI:

Premesso che:

il processo di bonifica e di ripristino ambientale del sito di Cengio viene configurato e avviato a seguito della definitiva chiusura delle attività produttive, avvenuta nel gennaio 1999;

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Marzo 1999 viene emanata la dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale e con Ordinanza 2986 del 31 maggio 1999 è nominato un Commissario Delegato da parte del Ministero dell'Interno. Con il Decreto Ministeriale del 20 ottobre 1999 viene disposta la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Cengio - Saliceto ed il 7 marzo 2000 la Conferenza dei Servizi approva il Piano di Caratterizzazione delle aree private del sito e dà avvio alle indagini di campo per la caratterizzazione;

Successivamente, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma (dicembre 2000), siglato sempre ai sensi dell'allora vigente DM 471/1999 tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Industria, il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Regione Liguria, il Commissario Delegato, il Liquidatore dell'ACNA C.O. ed il Presidente dell'Enichem, si riconosce l'urgenza di prevedere interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica per tutto il territorio occupato dall'ex-stabilimento industriale, convenzionalmente suddiviso in quattro zone, denominate A1, A2, A3 e A4, definendo tempi e modalità di presentazione dei progetti e la loro articolazione.

Viene, quindi, sviluppato un Progetto preliminare di bonifica complessivo del sito, presentato il 19 aprile 2002, al completamento della caratterizzazione, ed approvato dal Commissario Delegato il

18 marzo 2003, che teneva conto delle opere di messa in sicurezza d'emergenza allora già attive e riguardava il risanamento di tutte le quattro aree del sito tramite un sistema combinato di interventi di bonifica, di interventi di bonifica con misure di sicurezza e di interventi di messa in sicurezza permanente in conformità con l'allora vigente DM 471/99.

Il Progetto è stato successivamente declinato in una serie di progetti specifici, dedicati a ciascuna area, con una strategia di bonifica e di ripristino delle aree del sito, già configuratasi nell'Accordo di Programma sulla base delle caratteristiche sito-specifiche dell'area A1 (presenza di una elevata volumetria di materiali e terreni contaminati, impossibilità di rimozione di tali volumi a costi e impatti sostenibili, presenza di una formazione geologica di isolamento alla base e progetto di un sistema di cinturazione fisica ai lati e di copertura superficiale - capping) quando si identificò in essa l'area più idonea alla messa in sicurezza permanente dei materiali ivi già presenti e dei materiali provenienti dalle attività di bonifica delle limitrofe Zone A2, A3 e A4.

Fisicamente, la Zona A1 e la Zona A2 sono interamente ubicate all'interno dello stabilimento, mentre la Zona A3 comprende le aree esterne all'insediamento industriale di quasi esclusiva proprietà del sito, poste in fregio al muro di cinta dello stabilimento e la barriera di contenimento. Tutte queste aree sono ubicate nel territorio della Regione Liguria.

La Zona A4, con cui si indica l'area di Pian Rocchetta, ubicata in un'ansa in destra idrografica del fiume Bormida ad un chilometro ad ovest dell'insediamento industriale, era occupata per circa un terzo della sua estensione da una discarica di residui industriali e rifiuti solidi urbani ed è in parte in Regione Liguria ed in parte in Regione Piemonte. La bonifica della Zona A4 è stata certificata con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona n. 2010/9498 del 23/12/2010 per il settore di competenza della Regione Liguria e con Atto Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 141 del 15/03/2012 per il settore di competenza della Regione Piemonte.

Ad oggi, pertanto, con la certificazione della Zona A4 e della Zona A2, restano da completare la certificazione della Zona A3 e il capping della Zona A1.

Premesso, inoltre, che:

il Ministero dell'Ambiente ha inteso attivare una procedura di valutazione di impatto ambientale sul complesso delle attività di bonifica avviate presso il sito al fine, tra l'altro, di superare la procedura d'infrazione pendente presso la Commissione Europea per l'ipotizzata violazione delle direttive in materia di VIA e di discariche di rifiuti.

La Società Syndial S.p.A., accogliendo la richiesta del Ministero, in data 29 novembre 2017 aveva presentato, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 152/2006, istanza di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

Il Ministero dell'Ambiente con nota prot. 28714 del 11 dicembre 2017 aveva disposto l'avvio dell'istruttoria presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, coinvolgendo gli enti locali liguri e, successivamente, aveva esteso, con nota prot. n. 29326 del 18 dicembre 2017, l'invito alla consultazione anche a Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Saliceto.

La Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio della Regione Piemonte, in esito all'istruttoria effettuata e con riferimento ai contributi raccolti, aveva quindi trasmesso con determinazione n.48 del 9 febbraio 2018 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS osservazioni e indicazioni volte ad orientare e supportare il parere ministeriale previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale da presentare nella successiva fase di valutazione.

Il contributo regionale tendeva a sottolineare che la procedura di VIA postuma si riferisce ad interventi di bonifica avviati a conclusione o già certificati e sembrerebbe poter prescindere da una valutazione dello *status quo ante* laddove invece, per sua naturale declinazione, la VIA è "previa" e pretende di valutare gli impatti a partire dal momento "zero"; non solo: trattandosi di un progetto

teso a ridurre gli impatti piuttosto che arreararli, la valutazione deve considerare gli interventi nella loro capacità effettiva di produrre tale riduzione, anche considerando le alternative disponibili - nonché la c.d. opzione zero - in termini di sottrazione specifica e quantificata di pressione ambientale residua.

Ogni diversa lettura avrebbe avuto difatti come esito quello di ammettere di quantificare solo gli impatti indotti dalle opere e non la riduzione di quelli già presenti, che rappresenta l'originario obiettivo progettuale. In coerenza con tale impostazione, anche la previsione di misure atte a compensare gli impatti ambientali significativi del progetto va intesa rispetto agli impatti residui e non solo a quelli relativi al cantiere o alla gestione delle opere realizzate.

Nel contributo, la suddetta Direzione Regionale rimarcava quindi che la valutazione dovesse considerare tutte le opere previste dal progetto di bonifica e per la messa in sicurezza del sito – non quindi la sola Zona A1 – dal momento che tutti gli interventi e tutte le attività svolte sono strettamente collegate a quest'ultima e necessarie alla realizzazione del progetto nel suo insieme. In tal senso, peraltro, sin dal 1996, la Commissione Parlamentare d'Inchiesta appositamente incaricata della questione relativa alla bonifica dell'area ex ACNA, concluse con la raccomandazione di sottoporre a procedura di VIA il complesso delle attività di bonifica.

Con il parere n. 2661 del 2 marzo 2018, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale faceva propri tutti gli argomenti posti a fondamento delle raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri emanati dalla Regione Liguria e dalla Regione Piemonte, pure richiamandoli espressamente.

Con il successivo parere n. 2884 del 16 novembre 2018, a seguito di ricorso presentato da Syndial, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale riconsidera il proprio avviso concludendo che quanto esposto dal proponente può considerarsi base sufficiente per la redazione del SIA, esplicitamente rigettando le considerazioni regionali.

Con l'ulteriore parere n. 2922 del 18 gennaio 2019, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale emenda nuovamente il proprio parere conformandosi alle ulteriori eccezioni avanzate da Syndial, restringendo ancora il perimetro della valutazione.

Preso atto che:

con nota prot. n. 91 del 18/04/2019, acquisita al prot. n. 10574/DVA del 29/04/2019, la Società Syndial S.p.A. ha presentato su base volontaria, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con valutazione di incidenza, relativa al progetto indicato in oggetto.

Con nota 11071 del 2 maggio 2019 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del d.lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente ha comunicato anche alla Regione Piemonte l'avvenuta pubblicazione dell'istanza sul proprio sito istituzionale.

Richiamato che ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la Regione può formulare entro il termine di sessanta giorni un parere con proposte ed osservazioni utili ai fini del pronunciamento di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente.

Dato atto che:

A tal fine, con nota n. 11695 del 03.05.2019, è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale, individuando la Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio quale struttura regionale competente;

Per l'istruttoria, sono state individuate quali ulteriori strutture regionali interessate, componenti l'organo tecnico, le Direzioni Agricoltura, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Sanità, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte;

i contenuti dell'istanza, con particolare riferimento al SIA e alla documentazione di supporto ad esso relativa, riflettono sostanzialmente le indicazioni del più recente parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, con riferimento al perimetro di indagine, l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale è stata svolta attenendosi a tale ambito, pure considerando – tuttavia – il punto di vista già manifestato nel parere regionale in fase di *scoping* per quanto riguarda ogni attività connessa o incidente con le opere individuate nel SIA.

Tali pregresse considerazioni regionali, consentono infatti di conferire al procedimento in essere la pur marginale utilità che verrebbe totalmente meno ove - ad esito dello stesso - si ammettesse la sola ed unica opzione dell'approvazione incondizionata.

Il responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all'oggetto, alle cui sedute sono stati convocati i Comuni compresi nel SIN di Cengio e Saliceto e i Comuni rivieraschi già coinvolti nella fase di *scoping*, la Provincia di Cuneo e l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico.

Nel corso della Conferenza, tenutasi il 1 luglio 2019, sono stati evidenziati gli esiti dei lavori dell'Organo Tecnico, pure comprendenti il contributo tecnico di ARPA, che hanno evidenziato che l'analisi degli impatti effettuata nel SIA prende in considerazione gli effetti degli interventi di bonifica già realizzati e da realizzarsi per entrambe le regioni (sostanzialmente il completamento del *capping*: il territorio piemontese non è oggetto di interventi diretti). La valutazione è effettuata secondo 4 fasi temporali: fase I (ante operam, immediatamente precedente al secondo semestre 2002), fase II per gli interventi già realizzati, fase III per gli interventi da realizzare e fase IV per la fase di esercizio.

Il SIA sostanzialmente non aggiunge elementi rispetto a quanto già previsto in termini di compensazioni e monitoraggi dal progetto di bonifica approvato in quanto, in linea generale, le criticità riscontrate o ipotizzate nel corso delle attività di bonifica durante le diverse fasi temporali sono considerate di carattere temporaneo o comunque di entità non significativa. Rispetto al territorio piemontese lo studio valuta gli impatti sui singoli recettori il cui numero ed ubicazione cambia in funzione della matrice considerata.

La Conferenza, preso atto che alla data della riunione non risultano pervenuti pareri e/o osservazioni da parte del pubblico, concorda sul fatto che alla luce dell'impostazione dello studio di impatto ambientale, dello stato di avanzamento degli interventi di bonifica e della valutazione degli impatti gli elementi di attenzione per il territorio piemontese riguardino prevalentemente il monitoraggio del sito.

Viene inoltre data lettura del parere del Comune di Camerana, acquisito nel corso della Conferenza stessa, che auspica la "*ricostituzione di una Conferenza dei servizi snella e operativa, come quella che ha efficacemente collaborato con la gestione commissariale fino al 2010*", al fine di consentire il miglior coinvolgimento delle comunità della Valle Bormida nelle decisioni a venire.

Pertanto, in esito agli approfondimenti istruttori e con riferimento ai contributi raccolti, sono state formulate le osservazioni e le indicazioni, dettagliatamente descritte nel parere, volte a fornire gli elementi utili ad esprimere l'avviso regionale di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

Ritenuto pertanto di esprimere il parere regionale contenente le osservazioni e le indicazioni riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale anche ai fini del contributo da rendere attraverso il proprio rappresentante nell'ambito della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale integrata.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata inoltre la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i.;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, nonché ai fini del contributo da rendere attraverso il proprio rappresentante nell'ambito della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale integrata, il parere della Regione Piemonte in merito alla compatibilità ambientale del "Progetto di Bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex ACNA di Cengio (SV) e Saliceto" presentato dalla società Syndial S.p.A. nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale comprendente, per le ragioni illustrate in premessa, la richiesta di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la fase di completamento e gestione *post operam* delle opere;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

(Omissis)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Alberto CIRIO

Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura  
Il funzionario verbalizzante  
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 26 luglio 2019.

cr/rn



## ALLEGATO A

**SIN di Cengio e Saliceto – Progetto di Bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex ACNA di Cengio (SV) - Fase di valutazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 152/2006 – Parere della Regione Piemonte ex art. 24 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di competenza statale. [rif. Proc. Min. ID\_VIP: 4626]**

### **Premessa**

Il presente allegato costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR), di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, ai fini della formulazione del parere regionale di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 152/2006, nell'ambito del procedimento di competenza statale di valutazione di impatto ambientale, condotto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e inerente il Progetto di Bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex ACNA nel SIN di Cengio e Saliceto.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM) ha inteso, infatti, attivare una procedura di valutazione di impatto ambientale sul complesso delle attività di bonifica avviate presso il sito al fine, tra l'altro, di superare la procedura d'infrazione pendente presso la Commissione Europea per l'ipotizzata violazione delle direttive in materia di VIA e di scariche di rifiuti.

La Società Syndial S.p.A., accogliendo la richiesta del Ministero, aveva presentato istanza di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, fase nella quale il Ministero aveva coinvolto le Regioni e gli enti locali liguri e piemontesi. In tale circostanza, con determinazione n.48 del 9 febbraio 2018, la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio della Regione Piemonte aveva espresso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS (CTVIA) osservazioni e indicazioni volte ad orientare e supportare il parere ministeriale previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 152/2006.

Il contributo regionale tendeva a sottolineare che la procedura di VIA postuma si riferirebbe ad interventi di bonifica avviati a conclusione o già certificati e sembrerebbe poter prescindere da una valutazione dello *status quo ante* laddove invece, per sua naturale declinazione, la VIA è "previa" e pretende di valutare gli impatti a partire dal momento "zero"; non solo: trattandosi di un progetto teso a ridurre gli impatti piuttosto che arrecarli, la valutazione dovrebbe considerare gli interventi nella loro capacità effettiva di produrre tale riduzione, anche considerando le alternative disponibili - nonché la c.d. opzione zero - in termini di sottrazione specifica e quantificata di pressione ambientale residua.

Ogni diversa lettura avrebbe avuto difatti come esito quello di ammettere di quantificare solo gli impatti indotti dalle opere e non la riduzione di quelli già presenti, che rappresenta l'originario obiettivo progettuale. In coerenza con tale impostazione, anche la previsione di misure atte a compensare gli impatti ambientali significativi del progetto va intesa rispetto agli impatti residui e non solo a quelli relativi al cantiere o alla gestione delle opere realizzate.

Nel contributo, la medesima Direzione Regionale rimarcava quindi che la valutazione dovesse considerare tutte le opere previste dal progetto di bonifica e per la messa in sicurezza del sito – non quindi la sola Zona A1 – dal momento che tutti gli interventi e tutte le attività svolte sono strettamente collegate a quest'ultima e necessarie alla realizzazione del progetto nel suo insieme. In tal senso, peraltro, sin dal 1996, la Commissione Parlamentare d'Inchiesta appositamente incaricata della questione relativa alla bonifica dell'area ex ACNA, espresse la raccomandazione di sottoporre a procedura di VIA il complesso delle attività di bonifica.

Ribadiva quindi la necessità di disporre di un'analisi iniziale della situazione dell'area che definisca un punto zero, da effettuarsi con i dati in possesso del proponente prima dell'inizio dei lavori di bonifica –a partire da quando il proponente subentra nella gestione e proprietà del sito- necessaria a dare corpo e senso alla valutazione dell'opzione zero: definire quantitativamente cosa sarebbe capitato all'area vasta impattata dalle attività industriali se non si fosse fatta alcuna attività di bonifica o di ripristino ambientale.

Tali tesi furono in prima battuta accolte pienamente dalla CTVIA nel proprio parere n. 2661 del 2 marzo 2018 mentre, con il successivo parere n. 2884 del 16 novembre 2018, a seguito di ricorso

presentato da Syndial, nonché con l'ulteriore parere n. 2922 del 18 gennaio 2019, la CTVA ribalta il proprio avviso concludendo che quanto esposto dal proponente può considerarsi base sufficiente per la redazione del SIA, esplicitamente rigettando le considerazioni regionali.

Con nota n. 91 del 18/04/2019, acquisita al prot. n. 10574/DVA del 29/04/2019, la Società Syndial S.p.A. ha presentato su base volontaria, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con valutazione di incidenza, relativa al progetto indicato in oggetto.

Con nota n. 11695 del 03.05.2019, la Regione ha attivato l'Organo Tecnico Regionale, individuando la Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio quale struttura regionale competente.

In esito all'istruttoria dell'Organo tecnico regionale e con riferimento ai contributi raccolti, sono state quindi formulate le osservazioni e le indicazioni descritte di seguito, utili ad esprimere l'avviso regionale, anche attraverso il proprio rappresentante nell'ambito della CTVA integrata.

### ***Osservazioni e indicazioni***

Sulla base della documentazione presentata, degli approfondimenti istruttori effettuati, anche con il contributo dell'Organo tecnico regionale e sentiti i rappresentanti delle comunità interessate nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 1 luglio 2019, nonché alla luce delle considerazioni sopra esposte, si formula il seguente contributo ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito del procedimento di VIA nazionale di cui all'art. 23 del d.lgs. 152/2006.

#### ***Aspetti generali***

Nel dare atto che i contenuti dell'istanza, con particolare riferimento al SIA e alla documentazione di supporto ad esso relativa, riflettono sostanzialmente le indicazioni del più recente parere della CTVA, con riferimento al perimetro di indagine, l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale è stata svolta attenendosi a tale ambito, pure richiamando – tuttavia – il punto di vista già manifestato nel parere regionale in fase di *scoping* per quanto riguarda ogni attività connessa o incidente con le opere individuate nel SIA.

Tali pregresse considerazioni regionali consentivano infatti di conferire al procedimento in essere la pur marginale utilità che verrebbe totalmente meno ove – ad esito dello stesso – si ammettesse la sola ed unica opzione dell'approvazione incondizionata.

Si riafferma, innanzitutto, che nel caso in specie non possono valere tali e quali le considerazioni ordinariamente poste alla base di ogni progetto sottoposto a valutazione. Qui, non solo ci si riferisce ad interventi di bonifica che sono avviati a conclusione o già certificati, ma anche e soprattutto al fatto che il progetto è teso – per la definizione propria della bonifica – ad eliminare gli impatti piuttosto che arrecarli.

Sotto tale luce, la valutazione dello *status quo ante* assume un significato del tutto originale, ossia quello di definire il punto di partenza della valutazione non per apprezzare le “passività” ambientali indotte nella realizzazione e nella gestione operativa dell'opera quanto, piuttosto, le “attività” ambientali conseguite in ossequio agli intendimenti progettuali.

Ne segue che, ai fini di una corretta e compiuta valutazione d'impatto delle opere, sarebbe stato necessario un cambio di paradigma volto a considerare gli interventi nella loro capacità effettiva di riduzione degli impatti, procedendo a valutare il progetto in termini di sottrazione specificata e quantificata di pressione ambientale residua. Da una tale angolazione, l'analisi quantificata delle alternative disponibili e dell'opzione zero avrebbero una precisa legittimazione, anche quando la CTVA afferma che le scelte di progetto e le condizioni di esecuzione e di gestione *post operam* del medesimo sono già state approvate.

D'altra parte, seguendo fino in fondo la tesi dell'ultima Commissione, all'esito del procedimento non si potrebbe dare che un'unica soluzione: la pronuncia di compatibilità senza condizioni! Ipotesi, questa, che annulla il senso finalistico del procedimento di valutazione, sia pure *ex post*.

In tal senso, procedere considerando anche le opere realizzate come fossero effettivamente in progetto rappresenta la lettura necessaria ad interpretare la VIA postuma nell'ottica della peculiarità delle intenzioni progettuali.

Ferme tali premesse, la CTVIA ha circoscritto il campo di indagine del SIA alla messa in sicurezza permanente della zona A1, senza considerare che molte delle opere previste dal progetto di bonifica e per la messa in sicurezza del sito, nonché gli interventi e le attività svolte in quanto strettamente collegate a queste ultime e necessarie alla realizzazione del progetto nel suo insieme, hanno e hanno avuto una stretta relazione con tale opera, a partire dall'abbancamento in detta zona delle terre contaminate provenienti dalla bonifica delle zone A2, A3 e A4, sino all'impianto ITAR che ha trattato e tratta il percolato proveniente dalla vasca e tratterà le acque meteoriche di dilavamento al termine del capping.

Non rileva difatti, a questo ultimo proposito, che l'area ITAR non fosse stata a suo tempo inserita nel POB in quanto superficie da sottoporre ad autonoma e specifica attività di bonifica bensì, piuttosto, che tale impianto rappresenta e ha rappresentato una funzione determinante e integrante nella gestione delle acque provenienti dall'intervento di bonifica nel suo complesso, ivi compresa la messa in sicurezza della vasca.

Le acque, superficiali e sotterranee, rappresentano un elemento ambientale di rilievo centrale per quanto riguarda il complesso degli impatti pregressi ed attuali della Valle Bormida. Conseguentemente, l'impianto di trattamento acque ITAR costituisce un fattore cardine di valutazione per quanto riguarda il carico inquinante pregresso e quello atteso nel Bormida.

Relativamente a tale processo, il SIA avrebbe dovuto pertanto dare conto in dettaglio delle attività di trattamento svolte, descrivendo quantitativamente e qualitativamente le caratteristiche dell'impianto, le tecniche di trattamento adottate e i criteri di dimensionamento, pure considerato che all'ITAR vengono recapitate anche le acque provenienti dall'abitato di Cengio e di alcuni comuni a monte.

Infine, tenuto conto di quanto pure indicato dalla CTVIA del gennaio 2019, il SIA avrebbe dovuto dare conto della "*valutazione quantificata del rischio residuo*", nonché delle "*proposte di misure di compensazione degli eventuali impatti residui*". Tale raccomandazione riflette quanto chiesto da questa stessa Regione in fase di *scoping* e andava necessariamente intesa come raffronto con l'analoga valutazione quantificata della situazione *ante operam*.

Il SIA, difatti, sostanzialmente non aggiunge elementi rispetto a quanto già previsto in termini di compensazioni e monitoraggi dal progetto di bonifica approvato in quanto, in linea generale, le criticità riscontrate o ipotizzate nel corso delle attività di bonifica durante le diverse fasi temporali sono considerate di carattere temporaneo o comunque di entità non significativa. Rispetto al territorio piemontese lo studio valuta gli impatti sui singoli recettori il cui numero ed ubicazione cambia in funzione della matrice considerata.

### Richieste

Dato pertanto conto dello stato avanzato di completamento della bonifica, secondo il Piano approvato, e tenuto presente il ridotto perimetro di attività sul quale sono svolte le valutazioni nell'ambito del presente procedimento, si avanzano alcune richieste soprattutto in relazione alla fase di monitoraggio *post operam* del sito nel suo complesso.

In quanto alle necessità di ulteriore sviluppo documentale, per quanto riguarda l'impianto ITAR, occorre disporre di dettagli in ordine alle attività di trattamento acque svolte sin dalle prime operazioni effettuate nell'attuale zona A1 al fine di gestire le acque che, per effetto di precipitazioni o per ingressione, insistevano su tale area. A tal fine, occorre descrivere i contributi in entrata e in uscita alle e dalle varie sezioni dell'impianto di trattamento, qualificandoli e quantificandoli – anche temporalmente – in termini di portata e in termini di concentrazione delle specie chimiche pertinenti e caratteristiche dell'area, nonché le tecniche di trattamento adottate e i criteri di dimensionamento. A quest'ultimo proposito, considerato che all'ITAR vengono recapitate indistintamente le acque provenienti dalle diverse aree in bonifica – oltre a quelle reflue di Cengio e di alcuni comuni a monte – tale descrizione non può che riguardare l'impianto nella sua funzione complessiva, dando contezza dei diversi contributi avviati al trattamento.

Ciò risulta necessario al fine di valutare gli impatti – anche differenziali rispetto allo *status quo ante* – sulla qualità chimico-fisica delle acque superficiali in relazione allo scarico dell'impianto ITAR, a prescindere dal rispetto dei limiti tabellari, pure considerando che in detta zona A1 sono state conferite nel tempo le terre inquinate delle aree A2, A3 e A4.

Il documento deve inoltre dare contezza delle portate medie annue e mensili e del carico inquinante avviati al Bormida dall'attivazione dello scarico, nonché effettuare un'analisi previsionale dell'andamento degli stessi nel lungo periodo, anche considerato il rapporto di diluizione tra portata media dello scarico e portata media del corso d'acqua.

Inoltre, in coerenza con tale impostazione, occorre sviluppare una valutazione delle modalità e delle tecniche di trattamento ulteriori o alternative, eventualmente disponibili, traguardando la situazione attuale e futura dello scarico ITAR in termini di massima riduzione della portata in massa degli inquinanti, pure tenuto presente che la normativa nazionale prevede che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e tenuto conto dei carichi massimi ammissibili.

In quanto alle condizioni cui subordinare la positiva valutazione, si premette che le attività di gestione e controllo del Progetto complessivo di bonifica e MISP del sito sono definite dal documento "Sistema di Monitoraggio *post-operam* del sito Syndial di Cengio" che Syndial ha prodotto il 13/06/2008 e attivato in recepimento di specifica prescrizione del Commissario Delegato, nonché dalle "Linee Guida per la predisposizione del sistema di monitoraggio qualitativo del sito ex ACNA di Cengio", predisposto dalla Provincia di Savona nel maggio 2008.

Tale sistema dovrà essere inquadrato in un Piano complessivo di Monitoraggio Ambientale di lungo periodo che – oltre alla definizione delle modalità e delle frequenze di campionamento ed analisi, delle specie chimiche e dei parametri rilevanti – preveda la valutazione di un set definito di indicatori ambientali, modalità di adeguamento in itinere in risposta alle evidenze emerse e, in continuità e a completamento del percorso già avviato nel novembre 2017 con la sigla del Protocollo tra le Regioni, le Arpa e Syndial, un criterio condiviso per la gestione delle occorrenze e per garantire la disponibilità delle informazioni relative ai monitoraggi e allo stato delle risorse ambientali attraverso sistemi informativi accessibili, con profili differenziati, alle amministrazioni e al cittadino.

Il Piano, dovrà inoltre includere le responsabilità, gli impegni e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio nel lungo periodo. In tale accezione, il Piano dovrà indicare le modalità di gestione dell'area, soprattutto nella fase della gestione successiva alla chiusura (manutenzione, sorveglianza e controllo) che dovranno essere assicurati a tempo indeterminato anche rispetto ai danni procurati da eventi naturali.

In quanto ai rischi associati alle calamità naturali, il SIA ritiene improbabile il verificarsi di un evento sismico e rimanda, qualora un tale evento dovesse avere luogo, alle procedure di Protezione Civile. In tal senso, considerata la missione a tempo indeterminato del progetto, occorre che il PMA comprenda anche criteri orientativi per la verifica di conservazione dell'efficacia del sistema di confinamento permanente anche in seguito ad eventi sismici e meteorologici rilevanti.

Si chiede inoltre di sviluppare una valutazione quantificata dell'impatto residuo e delle proposte di misure di compensazione dello stesso, tenuto presente che tale richiesta deve essere necessariamente intesa come raffronto con l'analoga valutazione quantificata della situazione *ante operam*, avendo a riferimento il massimo livello di riduzione tecnicamente conseguibile, come risultante dalle alternative pure sunteggiate nel SIA.

A maggiore definizione di quanto richiesto, fermo restando quanto già approvato e messo a sistema per la procedura di bonifica:

- i monitoraggi previsti dal PMA dovranno essere flessibili e rimodulabili sulla base dei dati acquisiti e delle criticità sia in termini di modifica e/o eventualmente aggiunta di punti di rilievo, sia per quanto attiene le metodiche e le frequenze di misura;
- le procedure per la gestione delle anomalie delle componenti ambientali dovranno essere concordate con gli Enti di controllo;
- le modalità e le frequenze di restituzione dei dati di monitoraggio ambientale dovranno essere concordate con gli Enti di controllo;
- il programma di monitoraggio, sorveglianza e controllo della durata di 30 anni, sebbene in linea con le indicazioni nel D. Lgs. 36/2003, previsto nella gestione post-operativa della Zona A1 risulta inadeguato a garantire nel tempo l'efficacia del sistema di confinamento permanente realizzato,

anche in considerazione della capacità di impatto dei materiali contenuti. In coerenza con la flessibilità e la rimodulabilità dei monitoraggi trattati al primo punto, al termine del periodo di 30 anni previsto dal PMA, dovrà essere effettuata una valutazione globale del monitoraggio e valutata, in accordo con gli Enti territoriali interessati, la necessità di prevedere un nuovo protocollo di monitoraggio secondo modalità, frequenze da definire e durata ad oggi non determinabile.

Le modalità di restituzione dei dati dovranno essere in linea a quanto richiesto dalla *D.D. Prot. 572/STA del 22/12/2017 – Syndial S.p.A. SIN "Cengio e Saliceto"* per i dati di monitoraggio al punto 9 *"Il sistema informativo dovrà essere reso disponibile via web agli organi di controllo e dovrà fare riferimento ad una nomenclatura univoca delle zone e relative sottozone"*. I dati raccolti ai fini del monitoraggio VIA dovranno confluire nello stesso contenitore al fine di facilitarne la consultazione. Le modalità di interrogazione del sistema informativo e il formato dei dati scaricabili dovranno essere stabiliti in accordo con gli Enti di controllo interessati.

